

# **Il procedimento semplificato di cognizione. Osservazioni sparse intorno alla conversione del rito bidirezionale (\*)**

di ROBERTA TISCINI

SOMMARIO: 1. “Prosecuzione” e “conversione” del rito. — 2. L’anticipazione del mutamento del rito (da ordinario in semplificato) al momento delle verifiche preliminari. — 3. Conversione del rito e contraddittorio. — 4. I presupposti per la conversione del rito e i profili procedurali. — 5. La decisione del giudice sulla conversione da rito ordinario in semplificato. — 6. Le preclusioni nel rito semplificato alla luce della conversione del rito da ordinario in semplificato. — 7. La conversione del rito da semplificato in ordinario. — 8. La conversione del rito in caso di domanda riconvenzionale.

## **1. “Prosecuzione” e “conversione” del rito.**

Evocando la “conversione del rito” nel procedimento semplificato di cognizione <sup>(1)</sup> (sia da ordinario in semplificato, sia, in direzione opposta, da semplificato in ordinario), si fa riferimento ad un fenomeno, piuttosto diverso dal vero “mutamento” in senso tecnico, in cui il provvedimento di conversione punta a sanare un vizio legato alla scelta di una dinamica processuale non contemplata dalla legge per l’oggetto della lite. Quest’ultima situazione è descritta in plurimi contesti, per lo più nei riti a cognizione pie-

(\*) Testo della relazione dal titolo “La conversione del rito semplificato in ordinario (e viceversa)”, al Convegno “Il nuovo processo di cognizione in forma semplificata e i rapporti con il rito ordinario”, tenutosi presso l’Università Europea di Roma il 3 aprile 2025.

<sup>(1)</sup> Per un approfondito studio del tema con riferimento all’omologo fenomeno in relazione al procedimento sommario di cognizione degli artt. 702-bis ss c.p.c., M. ABBAMONTE, *Il procedimento sommario di cognizione e la disciplina della conversione del rito*, Milano, 2017, *passim*.

na, in cui la scelta del modello processuale esprime la cd. tutela giurisdizionale differenziata ed è perciò evidente l'interesse a che siano rispettate le dinamiche contemplate dalla legge: così nel rito del lavoro (artt. 427 e 428 c.p.c., rispettivamente nel passaggio da ordinario a speciale e viceversa), nel procedimento di persone, minorenni e famiglie (art. 473-*bis* c.p.c., quando la causa è promossa in modalità diverse e la lite rientra nell'ambito di applicazione del procedimento unitario, e viceversa), nella relazione tra i modelli contemplati nel d.lgs. n. 150/2011 sulla riduzione e semplificazione dei riti ed altre dinamiche processuali (art. 4 d.lgs. cit.).

Si tratta di tutti casi in cui occorre riparare ad un errore nell'introduzione del giudizio, quando la domanda è stata proposta in forme sbagliate e il provvedimento giudiziale deve disporre la prosecuzione del giudizio stesso nelle modalità prescritte per legge. Vari gli interessi sottesi ad una tale esigenza: da un lato, consentire l'osservanza delle regole processuali (come detto, spesso ispirate all'esigenza di costruire una specialità volta a tutelare soggetti che nelle relazioni sostanziali si rivelano vulnerabili), da un altro assicurare la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria (seppure non al prezzo di consentire il superamento di eventuali decadenze), da un altro ancora preservare le attività eventualmente compiute secondo il rito sbagliato, nonché ulteriormente coordinare tali esigenze con eventuali questioni di competenza. Al contempo, e in direzione opposta, si vuole porre uno sbarramento temporale alla conversione per evitare che il rilievo del vizio si insinui a stato avanzato del processo e così provochi effetti distorsivi su quest'ultimo in danno (soprattutto) della sua ragionevole durata.

Nulla di tutto ciò contraddistingue il passaggio dal rito semplificato di cognizione all'ordinario, ovvero quello in direzione opposta, dal processo ordinario al semplificato. Non è un caso, infatti, che sia l'art. 171-*bis* c.p.c., sia l'art. 281-*duodecies* c.p.c. evocino una "prosecuzione del rito", piuttosto che la "conversione" o il "mutamento" (nel prosieguo, il termine "conversione",

per rappresentare il fenomeno in esame, sarà perciò utilizzato per comodità espositiva, ma in senso “atecnico”). Qui l’esigenza non è quella di riparare ad un errore, bensì solo dirottare la lite verso il modello ritenuto opportuno (preferibile) in relazione alla materia del contendere, con particolare riguardo al tasso di semplicità/complessità della lite stessa.

Un tale distinguo merita rilievo a conferma di conclusioni a cui ritengo opportuno sin da ora accennare — e su cui tornerò nel prosieguo — circa il nuovo modo di leggere il rito semplificato (così come costruito dalla riforma Cartabia): da un lato, occorre avere consapevolezza del fatto che dietro l’asserita “obbligatorietà” (art. 281-*decies* comma 1 c.p.c.) si nasconde un ampio margine di discrezionalità del giudice nel valutare il modello da applicare al caso concreto (il che — va da sé — esclude che il transito da un rito all’altro sia inteso quale strumento per sanare un vizio). Da un altro, è bene guardare al semplificato quale rito per natura e struttura poco distinguibile dal rito ordinario, tanto da poterlo ritenere una diversa modalità di introduzione di quest’ultimo (il che conferma, anche qui, che la scelta tra l’uno e l’altro è di mera opportunità, e che il provvedimento di “conversione” assicura la “prosecuzione”, secondo modalità diverse, del medesimo processo).

Una ultima precisazione. Non troveranno spazio in queste mie brevi riflessioni i casi in cui, pur utilizzando il procedimento semplificato nei suoi termini generali, non è contemplato alcun meccanismo di “transito” ad altro rito, il che accade quando esso è davvero “esclusivo”, in quanto l’unico modello processuale utilizzabile per la tutela di certe situazioni sostanziali, senza alternative<sup>(2)</sup>. Piuttosto, è in queste ultime ipotesi che la novella avrebbe

(<sup>2</sup>) Altri sono i casi in cui il rito semplificato deve intendersi “esclusivo”, casi in cui la possibilità della conversione in ordinario è del tutto esclusa: così nel d.lgs. n. 150/2011 sulla riduzione e semplificazione dei riti, nelle controversie davanti al giudice di pace (art. 316 c.p.c.), nelle azioni di classe (art. 840-*ter* comma 3 c.p.c.), nel procedimento di divisione davanti al giudice dell’esecuzione (art. 181 disp. att. c.p.c.), ovvero in quello di opposizione alla divisione su domanda congiunta di cui all’art. 791-*bis* c.p.c.

dovuto contemplare una vera e propria conversione del rito qualora la domanda fosse proposta con modalità diverse da ricorso introduttivo semplificato (avrebbe dovuto costruire un vero mutamento di rito, fermi restando gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria <sup>(3)</sup>). Nel silenzio, occorre allora invocare le categorie altrove note, e così immaginare che il giudice, nel primo momento utile, possa disporre la conversione, preservando gli effetti della domanda introduttiva e le attività compiute secondo il rito sbagliato.

## **2. L'anticipazione del mutamento del rito (da ordinario in semplificato) al momento delle verifiche preliminari.**

Tra le novità più significative apportate dal decreto correttivo alla riforma Cartabia (d.lgs. n. 164/2024) alla disciplina del procedimento semplificato di cognizione, vi è l'anticipazione del potere di conversione del rito (da ordinario in semplificato) al momento delle verifiche preliminari dell'art. 171-*bis* c.p.c. (innovazione da cui deriva l'integrale abrogazione dell'art. 183-*bis* c.p.c. <sup>(4)</sup>). Stabilisce l'attuale comma 3 art. 171-*bis* c.p.c. che «se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-*decies*, il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l'udienza di cui all'articolo 281-*duodecies* nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti».

Il vecchio testo dell'art. 171-*bis* primo comma c.p.c. si limitava a prevedere il dovere del giudice di indicare alle parti le que-

<sup>(3)</sup> Ad esempio, nell'ipotesi in cui il giudizio di divisione in sede esecutiva sia introdotto con forme diverse da quelle dell'art. 281-*undecies* c.p.c. (in contrasto con quanto contempla l'art. 181 disp. att. c.p.c.), ovvero quando la domanda per l'azione di classe, in violazione dell'art. 840-*ter* c.p.c., segua dinamiche diverse da quelle del rito semplificato di cognizione.

<sup>(4)</sup> A cui tuttavia, quantomeno in fase transitoria, è bene continuare a fare riferimento per la migliore esegesi dell'attuale vigente regime.

stioni rilevabili d'ufficio anche con riguardo alla sussistenza dei presupposti per procedere alla conversione del rito, inteso quale generico suggerimento destinato ad essere approfondito dalle parti con le memorie integrative e da ultimo oggetto di decisione alla prima udienza (con ordinanza non impugnabile); quel generico suggerimento è venuto meno per lasciare spazio all'esercizio di un vero e proprio potere decisorio <sup>(5)</sup>.

È questa una novità già anticipata da opinioni di dottrina e da una certa esperienza pratica inclini a interpretare i testi normativi nel senso di ammettere la conversione del rito al momento delle verifiche preliminari <sup>(6)</sup>. La scelta era giustificata dal fatto che collocare tale conversione all'udienza di prima comparizione e trattazione della causa dell'art. 183 c.p.c. avrebbe significato renderla sostanzialmente inutile (posizionandola in uno stato avanzato della lite) <sup>(7)</sup>. Si era da subito notato <sup>(8)</sup>, infatti, come la riforma Cartabia

<sup>(5)</sup> Sul tema, F.P. LUISO, *Il processo civile. Commentario breve al cd. "Correttivo Cartabia"*, Torino, 2024, 35; P. FARINA - R. GIORDANO - R. METAFORA, *Il decreto correttivo. Commento alle novità introdotte dal d.lgs. 1 ottobre 2024, n. 164*, Milano, 2025, 42; A. ROMANO, *Le disposizioni integrative e correttive della riforma del processo civile. Decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164*, Pisa, 2024, 13; L. SALVANESCHI, *Luci ed ombre nello schema di decreto legislativo e integrativo delle disposizioni processuali introdotte con la riforma Cartabia*, in *Judicium.it*; C. DELLE DONNE, *Commento all'art. 171 bis*, in R. TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile*, II edizione, 2025, in corso di pubblicazione; R. TISCINI, *Commento all'art. 183-bis (abr)*, ivi; ID., *Le novità del decreto correttivo alla riforma Cartabia sul procedimento semplificato di cognizione*, in *Judicium.it*.

<sup>(6)</sup> In questo senso, Trib. Piacenza 1° maggio 2023, in *Judicium.it*. Per un commento, vd. B. LIMONGI, *Conversione del rito (da ordinario a semplificato) per chiamata in causa del terzo. Prime applicazioni de novellato art. 183-bis c.p.c. (Trib. Piacenza, 1° maggio 2023)*, *ibidem*.

<sup>(7)</sup> Così esplicitamente nella Relazione di accompagnamento del decreto correttivo: "Tale soluzione aveva certamente il pregio di prevedere la piena partecipazione delle parti nell'adozione del provvedimento, ma aveva l'effetto di rendere quest'ultimo sostanzialmente inutile, dal momento che il mutamento del rito interveniva quando già erano decorsi più di quattro mesi dall'introduzione della causa e le parti avevano già depositato le tre memorie integrative previste dall'articolo 171-ter. Dal passaggio al rito semplificato non derivava quindi alcun concreto vantaggio in termini di durata del procedimento". Questa la posizione già condivisa da taluna dottrina all'indomani dell'ingresso della riforma Cartabia (per tutti, S. BOCCAGNA, *La nuova organizzazione del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, 1341 ss., spec. 1349).

<sup>(8)</sup> Vd. per un quadro riassuntivo R. TISCINI, *Il ruolo del giudice e degli avvocati nella gestione delle controversie civili*, Napoli, 2023, 110.

avesse modificato in maniera incisiva il procedimento semplificato non solo spostandolo all'interno del codice e rinominandolo, ma anche accordando ad esso i caratteri della cognizione piena, nella sostanza corrispondente a quella del rito ordinario, con differenze evidenziabili soprattutto nella fase introduttiva (manca, nel modello semplificato, la rigida successione tra verifiche preliminari e scambio delle memorie integrative che contraddistingue il rito ordinario, così rinunciandosi ad una fase del procedimento che non ha esitato a mostrare criticità). Una volta superata l'introduzione del giudizio (ove emergono le maggiori differenze tra rito ordinario e semplificato), nonché ridotta al minimo l'ammissione ed assunzione delle prove (dato che il presupposto per la scelta del rito semplificato è che la causa sia "semplice")<sup>(9)</sup>, al momento della decisione i due modelli processuali sono destinati a confluire in una comune modalità, quella dell'art. 281-*sexies* c.p.c. (o dell'art. 275-*bis* c.p.c. in caso di decisione collegiale); con la conseguenza che, sia che il giudice converta il rito, sia che non lo faccia, il procedimento finisce per seguire il medesimo iter<sup>(10)</sup>.

(9) Immaginare una limitata attività istruttoria è conseguenza della genetica semplicità della lite che dovrebbe contraddistinguere le cause per le quali è pensata la conversione del rito. Non va dimenticato che il modello semplificato meglio si colloca nelle ipotesi in cui la causa è già matura per la decisione senza necessità di assumere prove o perché essa è solo documentale o perché fondata su fatti pacifici (casi in cui la lite può passare direttamente in decisione, dopo introduzione e trattazione). D'altra parte, anche sotto la vigenza del precedente testo si era riconosciuto come, una volta convertito, il giudizio poteva essere definito *uno acto*, nel senso che "alla prima udienza *ex art. 183-bis* c.p.c., il giudice, sentite le parti e trasformato il rito da ordinario a sommario, può contestualmente sia pronunciarsi sulle richieste di prova presentate dalle controparti, sia provvedere alla definizione del procedimento" (Trib. Milano, 21 gennaio 2016, in *Dejure*).

(10) Decisione a seguito di trattazione orale *ex art. 281-sexies* c.p.c. ovvero, nelle cause collegiali, ai sensi dell'art. 275-*bis* c.p.c. A quest'ultimo proposito, lo stesso decreto correttivo n. 164/2024 introduce un'ulteriore modifica, nel senso che «nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, l'istruttore dispone la discussione orale della causa davanti a sé e all'esito si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni. Se una delle parti lo richiede, il giudice procede a norma dell'articolo 275-*bis*». Anche questa modifica persegue l'obiettivo della semplificazione procedimentale, puntando ad evitare la altrimenti necessaria discussione orale davanti al collegio. Per un commento sulla disposizione, si rinvia a F.P. LUIO, *op. cit.*, 68; P. FARINA - R. GIORDANO - R. METAFORA, *op. cit.*, 80; A. ROMANO, *op. cit.*, 35; R. TISCINI, *Commento all'art. 281-terdecies*, cit.

Si rivelava superfluo perciò riconoscere il potere di conversione — una volta introdotto il giudizio e delimitato il *thema decidendum e probandum* — in un momento in cui le dinamiche processuali si omologavano <sup>(11)</sup>, non emergendo chiaro in cosa si distinguano il caso del giudice che converte il rito in semplificato — esercitando il potere dell’(ormai abrogato) art. 183-*bis* c.p.c. — da quello in cui egli decide nelle forme ordinarie optando per la modalità decisoria dell’art. 281-*sexies* c.p.c. (sia nell’uno che nell’altro il processo si chiude con pronuncia in udienza e stesura della sentenza a verbale <sup>(12)</sup>).

Per rendere utilizzabile la conversione del rito in una fase in cui ancora può avere un senso, il decreto correttivo anticipa l’esercizio del potere giudiziale di conversione al momento delle verifiche preliminari. Il che però, se può avere un senso sul piano della più probabile convertibilità, non ben si coordina con lo stato di avanzamento della causa, il quale al momento delle verifiche preliminari è ancora embrionale, non potendosi perciò avere alcuna contezza circa la sussistenza dei presupposti per la decisione semplificata.

Va detto in effetti che la conversione — sia nella versione originaria della riforma Cartabia, sia in quella attuale, alla luce del correttivo — è ammessa solo qualora ricorrano «i presupposti di cui al primo comma», quindi nei casi in cui l’uso del modello semplificato è ritenuto obbligatorio («quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa»: art. 281-*decies* comma 1 c.p.c.); sicché, sembrerebbe che in presenza di tali condizioni, il giudice sia “tenuto” a convertire il rito (da ordinario in semplificato), senza alcuna valutazione discrezionale circa le condizioni della conversione stessa. Non ho

<sup>(11)</sup> S. BOCCAGNA, *La nuova organizzazione*, cit., 1351.

<sup>(12)</sup> In realtà, tra la decisione con il modello dell’art. 281-*sexies* c.p.c. all’interno del rito semplificato, ovvero nel processo ordinario di cognizione vi sono varie differenze che inducono a ritenere in ogni caso distinguibili le due ipotesi. Su tali profili, sia consentito rinviare a R. TISCINI, *Commento sub art. 281-terdecies*, in *Commentario alla riforma Cartabia del processo civile*, cit.

qui modo di approfondire il tema <sup>(13)</sup>, ma la questione va inevitabilmente collegata al fatto che l'“obbligatorietà”, a ben vedere, è solo apparente: la descrizione delle fattispecie in presenza delle quali occorre convertire il rito è infatti tutt'altro che inchiodante a priori <sup>(14)</sup>, e piuttosto è rimessa a una inevitabile valutazione caso per caso <sup>(15)</sup>.

<sup>(13)</sup> Per ulteriori profili sul punto, sia consentito rinviare a R. TISCINI, *Commento sub art. 281-decies*, in *Commentario alla riforma Cartabia del processo civile*, cit.

<sup>(14)</sup> Il comma 1 art. 281-*decies* c.p.c. — nell'ambito dell'obbligatorietà — evoca quattro situazioni in presenza delle quali la decisione va resa nelle forme semplificate: 1) quando i fatti di causa non sono controversi, oppure 2) quando la domanda è fondata su prova documentale, o 3) è di pronta soluzione o 4) richiede un'istruzione non complessa. Si tratta di situazioni poste in alternativa tra loro, ciascuna di esse potendo da sola reggere l'obbligatorietà del rito. Il parametro per definire l'ambito del modello sommario dovrebbe essere dunque la “semplicità della lite”. Tuttavia, si tratta di una valutazione rimessa all'attore, quando propone la domanda, senza essere assoggettato a stringenti vincoli, e anzi riferendosi l'art. 281-*decies* comma 1 c.p.c. a presupposti di cui l'attore stesso, al momento in cui introduce la domanda, non può avere precisa conoscenza, dato che non può bastare la linea difensiva articolata dall'attore stesso per vincolare il giudizio entro i confini della lite “semplice”. Un esempio per tutti. Quand'anche «la domanda [sia] fondata su prova documentale», nulla impedisce al convenuto di costituirsi svolgendo una complessa difesa (con plurime richieste istruttorie) sì da giustificare la scelta del giudice verso la conversione del rito. È indubbio che il testo normativo vuole esplicitare la natura di procedimento pensato per cause “semplici”, che non richiedono una complessa indagine istruttoria, data la facile ricostruzione in punto di fatto (o addirittura cause fondate su fatti pacifici). Tuttavia, che si tratti di causa “semplice” — nei termini dell'assenza del tutto di istruttoria o comunque di una istruttoria non complessa — è questione valutabile *ex post*, una volta che sul tavolo del giudice si sia riversata l'intera (o quasi) materia del contendere; una volta cioè che il convenuto si sia costituito (e non si sia avvertita la necessità o possibilità di coinvolgere terzi). Né si può circoscrivere la “semplicità” alla sola articolazione delle richieste istruttorie. Vi è infatti una “semplicità” da collegare non tanto alle prove, quanto alla tipologia della domanda nel senso che si tratti di domanda “semplice” (utilizzando uno dei perimetri invocati dallo stesso art. 281-*decies* c.p.c., in quanto domanda “di pronta soluzione”). Si può quindi ritenere che, quand'anche la riforma confermi l'esigenza di destinare questo rito alle cause semplici — così collocandosi sulla medesima scia segnata dal procedimento sommario di cognizione — essa non offra un contributo effettivo per rendere stringenti i confini del rito entro ambiti predefiniti; a ben vedere, dunque, l'“obbligatorietà” (ammissibile solo per una certa tipologia di cause) resta un miraggio. Sicché, quanto al ruolo delle parti nell'introdurre il giudizio, all'onere posto a loro carico nel decidere le modalità procedurali, ai poteri del giudice di disporre la conversione del rito, non si può negare a quest'ultimo un ampio margine valutativo (pure quando l'opzione per il modello semplificato è apparentemente obbligata).

<sup>(15)</sup> Non vi è alcun cenno a potenziali conseguenze per l'ipotesi in cui, pur in presenza dei presupposti, il giudice non disponga la conversione; sicché, quand'anche si

Si aggiunga poi che se tale discrezionalità era evidente quando il potere di conversione era collocato alla prima udienza (ai sensi dell'abrogato art. 183-*bis* c.p.c.), a maggior ragione essa si palesa adesso, essendo il potere inserito in una fase in cui né il *thema decidendum*, né il *thema probandum* sono definitivamente formati (entrambi da stabilizzare con lo scambio delle memorie integrative dell'art. 171-*ter* c.p.c.)<sup>(16)</sup>.

Un ultimo chiarimento. Dal momento che la portata applicativa dell'art. 171-*bis* comma 4 c.p.c. — laddove contempla la conversione del rito da ordinario in semplificato — è limitata alle ipotesi in cui l'uso del modello semplificato è *obbligatorio* (cioè in presenza di causa “semplice” secondo i termini di semplicità indicati nell'art. 281-*decies* c.p.c.<sup>(17)</sup>), vi è una sostanziale differenza tra il regime vigente e quello del procedimento sommario di cognizione degli artt. 702-*bis* ss. c.p.c. (*ante* riforma Cartabia): mentre all'epoca il potere del giudice di convertire il rito (da ordinario in sommario) era contemplato per le controversie di competenza del giudice monocratico (il rito sommario operando solo in tale caso), adesso esso si applica ogni qualvolta il semplificato è obbligatorio, quindi sia nelle cause di competenza monocratica, sia in quelle a decisione collegiale. La disposizione, come già evidenziato<sup>(18)</sup>, non trova invece spazio nell'ambito della competenza del giudice di pace, né in tutte le altre ipotesi in cui il rito semplificato è “esclusivo” e non ammette conversione.

volesse invocare un obbligo, la mancanza della sanzione renderebbe innocua la sua violazione. Né può ritenersi “sanzione” la conversione del rito, la quale, come già evidenziato *retro* § 1, non configura l'esigenza di riparare ad un errore della parte che ha introdotto il giudizio, bensì solo esprime l'inclinazione verso un modello processuale che sembra più “opportuno” per quel tipo di controversia.

<sup>(16)</sup> Anche se l'anticipazione della conversione del rito al momento delle verifiche preliminari finirà per imporre il maturare di preclusioni implicite probatorie pure nel rito ordinario, dovendo il giudice avere sul tavolo l'intera materia del contendere per correttamente valutare i presupposti della conversione stessa (vd. *amplius infra* § 6).

<sup>(17)</sup> *Amplius infra* § successivo.

<sup>(18)</sup> *Retro*, § 1.

### 3. Conversione del rito e contraddittorio.

L'anticipazione della conversione del rito al momento delle verifiche preliminari accentua un problema già rilevato nella prassi e discusso in dottrina, legato alla capacità del decreto dell'art. 171-*bis* c.p.c. di assicurare davvero il contraddittorio tra le parti. È questo un profilo problematico che può qui essere accennato, ben altra trattazione meritando un tema che non solo già è stato posto sul tavolo della Consulta, ma anche che finisce per rivelarsi il nodo nevralgico dell'intera riforma del giudizio di primo grado.

Quanto alla conversione del rito da ordinario in semplificato, è quantomeno discutibile il fatto che una questione così delicata sia trattata "in solitaria" senza effettiva assicurazione del contraddittorio tra le parti, né alcun confronto diretto tra giudice e parti. Quello della capacità del decreto sulle verifiche preliminari di assicurare il contraddittorio è tema ben più ampio, che investe ciascuna delle attività su cui è orientato l'art. 171-*bis* c.p.c., tema su cui il decreto correttivo (proprio inserendo la conversione del rito in tale sede) non fa che offrire una soluzione peggiorativa<sup>(19)</sup>. La questione è stata sottoposta all'attenzione della Corte costituzionale<sup>(20)</sup> e da quest'ultima risolta<sup>(21)</sup> con una pronuncia interpretativa di rigetto che, pur negando l'illegittimità costituzionale dell'art. 171-*bis* c.p.c., offre una risposta che abilita le parti a chiedere la fissazione dell'udienza in luogo del decreto, ogni qualvolta essa sia necessaria ai fini del contraddittorio. Si tratta in effetti di una soluzione che già nella prassi di alcuni tribunali<sup>(22)</sup> aveva trovato spazio, ammettendosi la possibilità che il decreto dell'art. 171-*bis* c.p.c. fosse sostituito da una udienza, nell'esercizio dei poteri al giudice riconosciuti dall'art. 175 c.p.c.

Ponendo a confronto il testo novellato dell'art. 171-*bis* c.p.c. — proprio nella parte in cui aumenta le competenze delle verifiche

<sup>(19)</sup> Cfr. sul punto L. SALVANESCHI, *Luci e ombre*, cit., § 6.

<sup>(20)</sup> Trib. Verona con ord. n. 150/23, in *Giur. It.*, 2024, 2092, con nota di A. ROMANO - M. DE CRISTOFARO - C. CONSOLO.

<sup>(21)</sup> Corte cost. 3 giugno 2024, n. 96.

<sup>(22)</sup> Trib. Rovigo, nota scritta del 7 marzo 2024.

preliminari inserendovi anche il potere del giudice di convertire il rito — con la soluzione interpretativa suggerita dalla Consulta (disposta invece a rinunciare al decreto per sostituirlo con un incontro diretto tra le parti) emerge come non vi sia compatibilità tra l'ampliamento delle attività collocate nelle verifiche preliminari, anche quanto alla conversione del rito, e la garanzia del contraddittorio.

Occorre allora intervenire per via interpretativa sul testo dell'art. 171-*bis* c.p.c. come suggerito dall'intervento correttivo (d.lgs. n. 164/2024), nel senso di ritenere possibile che il decreto sulle verifiche preliminari sia sostituito da una prima udienza (o comunque da un primo incontro diretto tra le parti), rispetto alla quale la successiva udienza dell'art. 183 c.p.c. sarebbe la seconda in assoluto. In effetti, non è questa una soluzione apprezzabile sotto il profilo della ragionevole durata del processo, dell'economia processuale e dell'accelerazione dei tempi del giudizio; tuttavia, essa è da preferire nella prospettiva di assicurare il reale contraddittorio tra le parti, bene primario e irrinunciabile in qualunque fase del processo e per qualunque questione sia posta all'attenzione del giudice, di rito o di merito che sia (non ultima proprio quella intorno all'opportunità che il giudizio prosegua nelle forme ordinarie, ovvero sia convertito nel semplificato).

#### **4. I presupposti per la conversione del rito e i profili procedurali.**

Anche sui presupposti per la conversione del rito, con il decreto correttivo compaiono significative novità. A differenza di quanto statuiva l'art. 183-*bis* c.p.c. — il quale contemplava specifiche condizioni: la “*complessità del rito e dell'istruzione probatoria*” — il nuovo comma 4 art. 171-*bis* c.p.c. non delinea precisi parametri per valutare la convertibilità. Il che si spiega sul presupposto che il giudice sia “vincolato” a disporre la conversione nei casi in cui l'utilizzo del modello semplificato è obbligatorio<sup>(23)</sup>. Tuttavia, ho già osservato come anche nel campo dell'obbligatorietà resi-

<sup>(23)</sup> Vd. *retro* § 2.

dua in capo al giudice un ampio potere valutativo, da utilizzare sia con riferimento alla *quaestio facti* (se la causa sia semplice o meno in punto di fatto), sia in relazione alla *quaestio iuris* (questo era il senso attribuito alla precisazione — evidente nell'art. 183-*bis* c.p.c. — secondo cui la conversione del rito andava disposta tenendo conto della “complessità” della causa, in fatto e in diritto, ovvero della complessità dell'istruttoria <sup>(24)</sup>).

Seppure un analogo potere valutativo non compare più nella nuova versione dell'art. 171-*bis* comma 4 c.p.c., non per questo si deve escludere in capo al giudice alcuna discrezionalità nel valutare la sussistenza dei presupposti per la stessa conversione del rito, potendosi perciò confermare quanto già condiviso sotto la previgente versione dell'art. 183-*bis* c.p.c. nel senso che la “semplicità” della controversia può delinarsi sia sotto il profilo istruttorio (*quaestio facti*), sia anche in punto di diritto. Il dubbio si era posto in quanto all'apparenza la complessità della lite che giustifica(va) il modello sommario-semplificato era geneticamente legata alla *quaestio facti* (quando non si richiedevano attività istruttorie complesse). Una volta entrato in vigore l'art. 183-*bis* c.p.c. — il quale evocava la “complessità del rito” — si era potuto dare credito alla tesi secondo cui anche la complessità giuridica impediva la conversione <sup>(25)</sup>.

Pur in assenza di un testo chiaro in proposito, va pertanto confermata, oggi, la medesima linea, nel senso che la “complessità della lite e dell'istruzione probatoria” vanno valutate sia in relazione alla *quaestio facti*, sia intorno alla *quaestio iuris* (*a contrario*, la conversione è esclusa quando si tratta di giudizio, ancorché semplice in punto di fatto, che sia complesso nei suoi profili giuridici).

Infine, (quanto ai presupposti per la conversione), va notato che la disposizione ammette la possibilità che il processo prosegua nelle forme semplificate quando i relativi presupposti ricorra-

<sup>(24)</sup> Su questi profili, vigente il procedimento sommario di cognizione, R. MARTINO, *La conversione del rito ordinario in sommario*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 916.

<sup>(25)</sup> Per tutti, R. MARTINO, *La conversione del rito ordinario in sommario*, cit., 927

no “in relazione a tutte le domande” (in ipotesi, dunque di cumulo processuale oggettivo, se non anche soggettivo). Sul tema tornerò al momento di evidenziare il passaggio in direzione opposta <sup>(26)</sup> (da rito semplificato a ordinario); per il momento basti osservare, da un lato, come sia evidente l’intenzione di preservare integro il *simultaneus processus* — disponendo la conversione per tutte le domande — da un altro, come tale possibilità trovi spazio solo qualora i presupposti dell’obbligatorietà del rito (di cui al comma 1 art. 281-*decies* c.p.c.) ricorrano per “tutte” le domande: si vuole così ammettere la conversione solo qualora tutte le cause connesse siano “semplici”, e per tutte si possa giustificare il transito alle modalità semplificate.

Sul piano procedimentale, occorre ancora una volta guardare all’art. 171-*bis* comma 4 c.p.c. La disposizione modifica sensibilmente il regime previgente dell’art. 183-*bis* c.p.c. (il quale a sua volta era stato innovato dalla riforma Cartabia, ma con interventi più di forma che di sostanza).

Viene meno innanzi tutto la garanzia del contraddittorio, dovendo qui il giudice convertire il rito “in solitaria”, situazione tipica che — inopinatamente — contraddistingue la fase delle verifiche preliminari <sup>(27)</sup>. Si omette quindi il dovere del giudice di “sentire le parti” intorno alla convertibilità <sup>(28)</sup>, soluzione, questa,

<sup>(26)</sup> *Infra* § 8.

<sup>(27)</sup> Sulla criticabilità della scelta secondo cui la fase delle verifiche preliminari veda un giudice dialogare con sé stesso senza assicurare un confronto pieno e fattivo con le parti — che invece in questa fase ancora non sono entrate in scena — sia consentito rinviare a R. TISCINI, *Il ruolo del giudice e degli avvocati nella gestione delle controversie civili*, cit., 141.

<sup>(28)</sup> La riforma Cartabia aveva peraltro già modificato le modalità. Nella precedente versione, l’art. 183-*bis* c.p.c. stabiliva che il giudice disponesse la conversione “previo contraddittorio, anche mediante trattazione scritta”. La precisazione “anche” lasciava intendere una piena libertà nelle forme, sia con trattazione scritta, sia con altra modalità (orale). Tuttavia, la dottrina non aveva mancato di osservare come la modalità scritta di assicurazione del contraddittorio non fosse del tutto compatibile con le esigenze acceleratorie a cui si ispirava l’art. 183-*bis* c.p.c. (C. CONSOLO, *Un d.l. processuale in bianco e nerofumo sullo equivoco della “degiurisdizionalizzazione”*, in *Corr. giur.*, 2014, 1173; R. MARTINO, *La conversione del rito ordinario in sommario*, cit., 931; G. BASILICO, *Art. 183-*bis*: passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione*, in *Giur. it.*, 2015, 1749

che non va condivisa. Non può ammettersi che spetti al giudice il potere indisturbato di disporre la conversione senza assicurare sul punto alcun contraddittorio. Né a giustificare la lacuna può soccorrere il fatto che la conversione è disposta nei casi di cui al comma 1 art. 281-*decies* c.p.c., cioè in ipotesi di obbligatorietà nell'uso del modello semplificato. Ho già rilevato come anche quando il rito semplificato sia “obbligatorio” residui un margine valutativo in capo al giudice, il quale avrebbe giustificato un confronto diretto tra le parti tra loro, nonché tra parti e giudice.

Peraltro, che il giudice eserciti discrezionalità nel convertire il rito — tale da giustificare il diritto delle parti di contraddire — è confermato dalla precisazione secondo cui la conversione è disposta «se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-*decies*» (art. 171-*bis* comma 4 c.p.c.). Vi è cioè un potere del giudice di “ritenere” sussistenti i presupposti, i quali, lungi dall'essere vincolati a regole geometriche, sono pur sempre suscettibili di una valutazione rispetto alla quale anche le parti dovrebbero potersi esprimere. Torna quindi ad insinuarsi la sollecitazione — già evidenziata — nel senso di rileggere lo stesso art. 171-*bis* c.p.c. abilitando il giudice, ove lo ritenga opportuno, a fissare un incontro diretto tra le parti prima di provvedere sulla conversione.

## **5. La decisione del giudice sulla conversione da rito ordinario in semplificato.**

Una volta individuati i presupposti per la conversione del rito, non vi è più — come in precedenza — un provvedimento formale: il giudice non decide più “con ordinanza non impugnabile”<sup>(29)</sup>, bensì la conversione confluisce nel decreto sulle verifi-

ss., spec. 1751; A. TEDOLDI, *La conversione del rito ordinario nel rito sommario ad nutum iudicis* (art. 183-*bis* c.p.c.), in *Riv. dir. proc.*, 2015, 490 ss., spec. 508; M. ABBAMONTE, *Il procedimento sommario*, cit., 306). Né la disposizione chiariva le dinamiche della eventuale trattazione scritta (presumibilmente con scambio di memorie: ad esempio, con le memorie istruttorie concesse a valle del mutamento di rito, ma anche con altre tecniche).

<sup>(29)</sup> Quanto alla non impugnabilità del provvedimento, nulla di nuovo sotto que-

che preliminari dell'art. 171-*bis* c.p.c. La mancanza di un autonomo provvedimento di conversione analogo a quello disciplinato nel previgente art 183-*bis* c.p.c. (ordinanza “non impugnabile”) è giustificata, nella Relazione illustrativa al decreto correttivo, dal fatto che alla prima udienza residua sempre il potere del giudice di tornare sui suoi passi modificando il precedente provvedimento e disponendo così un ritorno al rito ordinario, ove l'articolazione delle richieste istruttorie si riveli complessa (“non si prevede più, rispetto alla formulazione dell'art. 183-*bis*, che il provvedimento assuma la forma dell'ordinanza «non impugnabile», proprio allo scopo di far sì che all'udienza il giudice, nel contraddittorio delle parti e *re melius perpensa*, possa rivedere la propria iniziale decisione e riportare il processo nei binari del rito ordinario”). Mentre la pronuncia con ordinanza non impugnabile avrebbe escluso ogni potere di modifica o revoca in capo al medesimo giudice, un tale potere è insito nella forma del decreto ed il giudice lo può esercitare alla prima udienza. Il che, pur comprensibile sul piano astratto, conferma i limiti della scelta di collocare il potere di conversione in un momento in cui non vi è alcuna certezza intorno ai requisiti di “semplicità” della lite; per non dire che il “palleggiamento” da un rito all'altro (da ordinario in semplificato, e poi, all'udienza, da semplificato in ordinario) finisce per contraddire fin troppo gravemente la logica stessa della modalità semplificata che a celerità e snellezza del procedimento dovrebbe ispirarsi.

Stando al nuovo testo, «il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa

sto profilo, nel senso che la conversione resta possibile con una decisione incensurabile, neanche con ricorso straordinario in cassazione (manca il presupposto della decisorietà, tanto sostanziale quanto processuale). Semmai, si potrebbe immaginare l'impugnazione in appello ove la parte invochi (e dimostri) che la conversione del rito ha provocato la violazione così, vigente il procedimento sommario, del diritto di difesa, contestando cioè la valutazione intorno alla non complessità della lite (F. SANTANGELI, *Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione*, in F. SANTANGELI (a cura di), *La nuova riforma del processo civile*, 2015, 161). Peraltro, una tale possibilità oggi dovrebbe confrontarsi con il nuovo testo dell'art. 101 comma 2 c.p.c. (come novellato dalla riforma Cartabia), il quale vincola le parti alla deduzione di una specifica lesione del diritto stesso.

l'udienza di cui all'articolo 281-*duodecies* nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti». Si modifica così di nuovo la disposizione (rispetto a quanto statuiva l'art. 183-*bis* c.p.c., a sua volta già innovato dalla riforma Cartabia, *in parte qua*). Intorno alla prosecuzione del rito, il novellato art. 183-*bis* c.p.c. si mostrava più incerto e tecnicamente impreciso. Nella originaria versione, si prevedeva che, una volta disposta la conversione, il giudice “invita[va] le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria”. L'esigenza di una integrazione dell'attività difensiva, in punto istruttorio, risiedeva nel fatto che all'udienza dell'art. 183 c.p.c. di processo ordinario era possibile che le richieste istruttorie non fossero state completamente formulate (potendo essere riservate a una fase successiva, eventualmente con lo scambio delle memorie del comma 6 art. 183 c.p.c.); sicché era necessario un loro completamento a seguito della accelerazione delle dinamiche con la conversione del rito.

Nel nuovo modello di rito ordinario — all'esito della riforma Cartabia, nella versione *ante* correttivo — il quadro era diverso, occorrendo coordinare la dinamica con il fatto che alla prima udienza l'intera materia del contendere dovrebbe essere integralmente definita (sia per le richieste istruttorie, sia per la definizione del *thema decidendum ac probandum*). Ne derivava che, anche quando disponeva la conversione del rito, il giudice non doveva invitare le parti a integrare gli atti, né per l'attività assertiva, né per quella asseverativa. Questa la ragione per cui, una volta ordinata la conversione, il giudice disponeva «la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applica[va]no il comma quinto dell'articolo 281-*duodecies*». In altri termini, la conversione implicava che il processo proseguisse nelle forme semplificate, imprimendo ad esso uno spirito acceleratorio, non già con riferimento alla trattazione della causa, bensì in relazione alla proiezione verso la decisione (impostata, come si è visto, intorno al modello dell'art. 281-*sexies* c.p.c.).

La versione attuale — dopo l'intervento del decreto correttivo — riporta allo *status quo ante*, in quanto colloca il potere di conversione in un momento processuale (le verifiche preliminari) in cui il *thema decidendum* non è ancora formato e non lo è a maggior ragione neanche il *thema probandum* (salvo immaginare il maturare di preclusioni implicite su cui mi soffermerò nel prosieguo <sup>(30)</sup>). È perciò che la nuova versione attribuisce al giudice il potere-dovere di concedere un termine entro cui «le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti» (art. 171-*bis* comma 4 c.p.c.). Nella sintetica dicitura “memorie e documenti” va senz'altro inclusa sia l'attività assertiva sia quella asseverativa, sia in relazione alla trattazione della causa, sia per l'articolazione delle richieste istruttorie, che però il testo della norma limita alla produzione documentale. Ora, è vero che se davvero la causa è semplice non c'è margine per articolare richieste di ammissione di prova costituenda; tuttavia, è anche vero che sin dagli albori del procedimento sommario di cognizione degli artt. 702-*bis* ss. c.p.c. giurisprudenza e dottrina sono state piuttosto unanimi nel ritenere che nessun mezzo di prova sia aprioristicamente escluso.

Stando invece alla formulazione letterale del comma 3 art. 171-*bis* c.p.c., sembrerebbe che, una volta disposta la conversione, sia ammissibile solo nuova produzione documentale. E' bene non intendere in senso rigido il testo normativo, aprendo l'attività istruttoria anche alla prova costituenda (seppure ammettendo, sul piano applicativo, che il problema si porrà in pochi e limitati casi, ove davvero la conversione sarà disposta in ipotesi di causa “semplice”). Si arriverebbe altrimenti all'assurdo di aver riconosciuto al giudice un potere incensurabile (eccessivo) di gestione del rito sottraendo alle parti non solo il diritto di contraddire sul punto (non potendo essere “sentite” al momento delle verifiche preliminari), ma anche di formulare tutte le richieste istruttorie consentite nel giudizio ordinario.

Quanto alla prosecuzione del processo nelle forme semplificate, anche l'art. 171-*bis* c.p.c. — come in precedenza l'art. 183

<sup>(30)</sup> *Infra*, § 6.

*-bis* c.p.c. — rinvia all'art. 281-*duodecies* c.p.c. per la fissazione dell'udienza. Si tratta di un rinvio più generico di quello originariamente contenuto nell'art. 183-*bis* c.p.c., il quale richiamava il comma 5 dell'art. 281-*duodecies* c.p.c. (secondo cui, salvo che non si debba provvedere a una chiamata in causa ex art. 281-*duodecies* comma 2 c.p.c., ovvero all'ulteriore precisazione e modificazione delle domande ex comma 3 art. 281-*duodecies* c.p.c., il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione qualora non ritenga la causa matura per la decisione). Si immagina qui, tanto una attività di precisazione e modificazione delle domande, quanto un'istruttoria (che presumibilmente non troverà ampio spazio nella prassi applicativa essendo la causa contenutisticamente "semplice"). Se nel regime previgente — quando la conversione avveniva all'udienza dell'art. 183 c.p.c. — era difficile pensare che, una volta disposta la conversione, tornasse a necessitarsi la precisazione e modificazione delle domande — ipotesi che in effetti non ben si conciliava con l'accelerazione e dei tempi del processo e con la semplificazione — una analoga possibilità è percorribile adesso che la conversione interviene in un momento anticipato rispetto all'udienza, quando precisazione e modificazione sono poteri ancora da esercitare. Si può immaginare quindi che al momento in cui il giudice dispone la conversione ancora residui la possibilità di svolgere attività assertive ed asseverative e dunque che non immediatamente, una volta convertito il rito, la causa si proietti sulla decisione, senza alcuna possibilità di ulteriori revisioni dei *themata decidendum e probandum*.

Piuttosto, proprio intorno la necessità di "integrazione degli atti" (immaginata quando al rito semplificato si giunge a seguito di conversione dall'ordinario) si ricostruisce, nel rito semplificato, il maturare di preclusioni implicite, nel senso che la conversione non solo onera le parti a completare le rispettive difese, ma anche a farlo negli atti immediatamente successivi alla conversione stessa (onde evitare il maturare — *de facto* — di una preclusione).

## **6. Le preclusioni nel rito semplificato alla luce della conversione del rito da ordinario in semplificato.**

Sulla falsariga del vecchio procedimento sommario di cognizione degli artt. 702-*bis* ss c.p.c., anche il rito semplificato conferma un regime rigido di preclusioni (quantomeno intorno all'allegazione dei fatti). L'art. 281-*undecies* c.p.c. (riproponendo esattamente il testo dell'art. 702-*bis* c.p.c.) stabilisce infatti che il convenuto «a pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio» (comma 3 art. 281-*undecies* c.p.c.); nonché che «se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza» (comma 4 art. 281-*undecies* c.p.c.). Con la conseguenza che «il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma» (comma 4 art. 281-*undecies* c.p.c.)<sup>(31)</sup>.

Quanto invece alle preclusioni istruttorie, la disposizione tace. Così come nel previgente regime, non sono qui imposte esplicite barriere preclusive intorno alle articolazioni istruttorie. Tuttavia, nella vigenza del rito sommario di cognizione, si era notato come si potesse immaginare una preclusione implicita, dovuta al fatto che le parti che non volevano (o volevano, a seconda dei punti di vista) la conversione del rito erano tenute a dimostrare che la causa era (o non era) complessa; questione sulla quale incideva una

<sup>(31)</sup> Una volta intervenuti sul rito, si sarebbe pure potuta fare una scelta di campo e abbandonare il sistema delle preclusioni; un tale intervento avrebbe trovato giustificazione nell'esigenza di semplificare non solo le dinamiche procedurali, ma anche gli atti introduttivi. È da anni ormai (dalla riforma del processo del lavoro, poi generalizzata con quella del 1990) che si usa brandire lo scettro delle preclusioni quale unico e irrinunciabile baluardo a difesa della celerità del processo; il tutto ancor più alla luce del principio di "ragionevole durata" di ispirazione costituzionale (art. 111 cost.). Eppure, nel tempo non si sono mancate di evidenziare le controindicazioni che presenta un uso smodato delle preclusioni tali, a volte, da far pendere l'ago della bilancia a favore di regole opposte.

più o meno articolata attività istruttoria <sup>(32)</sup>. La giurisprudenza in realtà non ha aderito al riconoscimento ufficiale di una preclusione in questi termini, consentendo la formulazione delle richieste istruttorie anche in udienza <sup>(33)</sup>. Con la riforma si sarebbe potuta cogliere l'occasione per qualche suggerimento esplicito, che — al contrario — non si è avuta l'attenzione di curare <sup>(34)</sup>.

Piuttosto, a favore dell'esistenza di preclusioni implicite, addirittura nel processo ordinario, milita la nuova tempistica per la conversione del rito da ordinario in semplificato, ora (alla luce del decreto correttivo n. 164/2024) collocata al momento delle verifiche preliminari dell'art. 171-*bis* c.p.c., e quindi in una fase anteriore all'articolazione delle richieste istruttorie (nel rito ordinario, agganciata alle memorie integrative dell'art. 171-*ter* c.p.c.). Seppure con qualche contraddizione, è evidente come la parte che voglia condizionare la scelta del giudice intorno alla convertibilità del rito, non potendolo fare nel contraddittorio attraverso un confronto immediato e diretto con il giudice stesso (confronto che al momento delle verifiche preliminari non si realizza), dovrà operare esponendo sin dal primo atto di costituzione le proprie difese (tanto in punto di allegazione dei fatti, quanto di articolazione delle richieste istruttorie).

Ma non basta. A supporto della medesima conclusione, sta il fatto che il giudice, al momento delle verifiche preliminari, una volta disposta la conversione del rito, deve ordinare alle parti l'“integrazione degli atti e dei documenti”, con ciò intendendosi il completamento di tutte le attività difensive, non solo quanto alla allegazione dei fatti, ma anche intorno alle prove. Pure l'esercizio di un tale potere di integrazione è bene che sia collocato nei primi atti successivi alla conversione, allo scopo di condizio-

<sup>(32)</sup> Per queste considerazioni, A. TEDOLDI, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, cit., 360 ss.; P. PORRECA, *Il procedimento sommario di cognizione: un rito flessibile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, 259.

<sup>(33)</sup> Cass., 31 agosto 2021, n. 23677; Cass., 7 luglio 2021, n. 46; Cass., 18 dicembre 2015, n. 25547.

<sup>(34)</sup> Sul tema, vd. A. MOTTO, *Prime osservazioni sul procedimento semplificato di cognizione*, in *Judicium.it*, § 3.

nare la conferma e/o revoca del decreto di conversione attraverso un'immediata esplicitazione di tutte le attività difensive ad opera delle parti.

## **7. La conversione del rito da semplificato in ordinario.**

La proseguibilità del rito semplificato nelle forme dell'ordinario (secondo l'espressione atecnica che, per semplicità espositiva, ho voluto privilegiare, la "conversione del rito" da semplificato in ordinario) è senz'altro un profilo centrale dell'intero meccanismo. Apparentemente, il comma 1 art. 281-*duodecies* c.p.c. distingue due ipotesi: l'una quando la domanda è proposta con il rito semplificato al di fuori del suo ambito di applicazione obbligatorio (comma 1 art. 281-*decies* c.p.c.), l'altra nei casi di facoltatività (comma 2 art. 281-*decies* c.p.c.), quando la domanda è stata introdotta nelle forme semplificate, ma il giudice ne valuta i contenuti nei termini di una complessità che rende opportuna la conversione in ordinario.

Il problema — che la disposizione non esamina e risolve solo per implicito — è segnare il *discrimen* tra le due situazioni; problema che va letto alla luce della migliore interpretazione che si voglia fornire dell'art. 281-*decies* c.p.c. quanto ai confini tra obbligatorietà/facoltatività.

Quando il rito semplificato è obbligatorio — quando cioè «i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa»: art. 281-*decies* c.p.c. — in mancanza dei relativi presupposti, il giudice dispone la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie. Diversamente, quando la scelta del rito è rimessa alla discrezionalità valutativa dell'attore — nei limiti di competenza del tribunale in composizione monocratica — la conversione è consentita quando il giudice «valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario» (comma 1 seconda parte, art. 281-*duodecies* c.p.c.). Si invoca anche qui il parametro della "semplicità" (non complessità) della lite, seppure

(non per definire i confini dell'obbligatorietà, bensì) per delineare i margini del potere discrezionale del giudice nel convertire il rito <sup>(35)</sup>. Occorre allora tornare sull'osservazione critica mossa intorno alla fattura dell'art. 281-*decies* c.p.c. nel senso che solo apparentemente due sono gli ambiti di applicazione del modello semplificato (l'uno obbligatorio, al primo comma art. 281-*decies* c.p.c. e l'altro facoltativo, al comma 2): in entrambi, in realtà, tutto ruota intorno alla "non complessità della lite", con la differenza che, nell'un caso, essa è valutata a priori (sulla base di parametri astrattamente evincibili, ma pur sempre suscettibili di essere contraddetti da una diversa decisione del giudice che all'udienza converta il rito), mentre nel secondo la "non complessità" non risulta evidente *ictu oculi*, ma ciò nonostante l'attore può introdurre la domanda nelle forme semplificate, ferma restando il potere del giudice di disporre la conversione, ove non allineato con l'attore nel leggere nei medesimi termini la semplicità della controversia.

Piuttosto, è proprio la possibilità di convertire il rito anche nell'ipotesi di cui al comma 2 art. 281-*decies* c.p.c. (facoltatività) che conferma quanto la scelta sia tutt'altro che libera, né rimessa alla sola valutazione dell'attore che introduce la domanda. Apparentemente, infatti, anche dopo le modifiche apportate dal correttivo n. 164/2024, nelle cause di competenza del giudice monocratico l'uso del modello semplificato è consentito «anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma», e dunque sulla base di una valutazione lasciata al solo attore. Tuttavia, il fatto che poi questa valutazione possa essere contraddetta dal giudice — che perciò dirotta la lite verso il rito ordinario — conferma come il potere nella scelta del rito sia nelle mani del giudice, piuttosto che delle parti (tantomeno del convenuto) <sup>(36)</sup>.

<sup>(35)</sup> Secondo B. GAMBINERI, *Il procedimento (o meglio il "nuovo" processo di cognizione di primo grado)*, in *Quest. Giust.*, 31 maggio 2023, 15, ai fini di un'istruzione complessa, non è sufficiente la richiesta di assunzione di una op più prove testimoniali, o di una CTU, dovendosi l'istruzione ritenere connessa e fronte di un poderoso numero di richieste istruttorie che renda necessaria la fissazione di un ampio e articolato calendario del processo.

<sup>(36)</sup> Nel medesimo senso, nella versione *ante* decreto correttivo, M. GABOARDI, *Il*

Quanto all'ambito di applicazione, è proprio leggendo il potere di conversione del rito in capo al giudice (in entrambe le ipotesi legato ad un'indagine che ruota intorno al tasso di complessità della lite) che si può dedurre che obbligatorietà/facoltatività sono due facce della stessa medaglia, in entrambi i casi potendosi seguire la medesima dinamica: in un primo momento, l'esercizio del potere di scelta dell'attore, e, successivamente, l'ampia e insindacabile discrezionalità del giudice nel disporre la conversione. Torno così a confermare (quanto già evidenziato, nel senso) che si è in presenza di qualcosa di molto lontano dall'esclusività del rito sommario sperimentata nel d.lgs. n. 150/2011 e tuttora confermata nell'ulteriore casistica a cui ho accennato in principio <sup>(37)</sup>.

Una volta disposta la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie (che tendenzialmente dovrebbe avvenire *in limine litis*, quindi nel corso o comunque all'esito della prima udienza semplificata), il giudice, con ordinanza non impugnabile <sup>(38)</sup>, fissa «l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171-ter». Il provvedimento di conversione è un'ordinanza non impugnabile, né ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 comma 7 cost.: si può invocare qui la tesi (a cui ho già accennato <sup>(39)</sup>) consolidatasi intorno al procedimento sommario di cognizione che nega l'impugnabilità dell'ordinanza in quanto non decisoria (ancorché definitiva) né su diritti soggettivi sostanziali, né su diritti soggettivi a contenuto processuale. La “non impugnabilità” dell'ordinanza neppure concede spazio al potere di revoca e modifica, escluso dall'art. 177, comma 3, n. 2, c.p.c.

Si noti qui la differenza tra la forma del provvedimento di conversione da ordinario in semplificato rispetto a quella in dire-

*procedimento semplificato di cognizione per scelta dell'attore: un nonsense processuale?*, in *DPCIC*, 2-2024.

<sup>(37)</sup> *Retro*, § 1.

<sup>(38)</sup> Sul tema, A. MERONE, *Il nuovo procedimento semplificato e la disciplina del mutamento del rito. Tanto rumore per nulla?*, in questa *Rivista*, 2023, 674 ss., spec. 698.

<sup>(39)</sup> *Retro*, § 5.

zione opposta: nella prima, come visto, la decisione è resa con decreto, sempre modificabile e revocabile alla prima udienza di rito semplificato (all'esito della conversione), nella seconda, invece, domina l'ordinanza non impugnabile, la quale — in quanto non modificabile né revocabile — non ammette alcun ripensamento ad opera del giudice.

Un'ultima considerazione. La fissazione dell'udienza è accompagnata dall'imposizione dei termini di cui all'art. 171-*ter* c.p.c. per lo scambio delle memorie integrative secondo lo schema del processo di cognizione ridisegnato dalla riforma; non è invece prevista la pronuncia del decreto sulle verifiche preliminari dell'art. 171-*bis* c.p.c. perché si presume che tali verifiche — quantomeno quelle sulla regolarità formale — siano già state compiute dal giudice alla prima udienza e non debbano essere quindi replicate una volta convertito il rito.

Senza entrare nel dettaglio delle memorie integrative, basterà qui rilevare come si tratta di un trittico di memorie (evocativo di quello un tempo disciplinato all'udienza, ovvero con lo scambio di atti di cui all'abrogato art. 183 comma 6 c.p.c.) che dovrebbe accogliere la definizione completa del *thema decidendum* e del *thema probandum* in un periodo anteriore all'udienza stessa, allo scopo di ridurre i tempi del giudizio, nella prospettiva della ragionevole durata. Che questa prospettiva sia concretamente realizzabile è lecito dubitare, potendo il recupero temporale essere bruciato dalla fissazione di un'udienza a distanza di molto tempo (non va trascurato infatti che l'udienza è fissata dal giudice e che quest'ultimo avrebbe buon gioco nel posticiparla anche di mesi — anni? — lucrando sulla tempistica richiesta per lo scambio delle memorie integrative).

Se una tale criticità si può porre nel rito ordinario, *maiori causa* essa può pregiudicare ogni auspicio di celerità nel transito dal modello semplificato all'ordinario. Eppure, in questa ipotesi vi è una situazione che il legislatore avrebbe dovuto considerare: il fatto che, quale che sia il livello di complessità della lite, le parti si sono pur sempre incontrate all'udienza. Sicché, disporre

il rinvio dell'udienza stessa con fissazione dei termini per quello scambio di memorie integrative immaginato per una fase anteriore all'incontro delle parti non ha più di tanto senso. Per non dire che, proprio in quanto proveniente dal rito semplificato e nella prospettiva di esternare subito (sin dagli atti introduttivi) le proprie difese, le parti potrebbero aver già articolato una difesa completa rispetto alla quale lo scambio delle memorie potrebbe rivelarsi superfluo. Senonché, l'ipotesi che tale scambio si possa omettere non è contemplata, non prevedendo l'art. 281-*duodecies* c.p.c. alcuna alternativa alla fissazione dell'udienza a distanza di un tempo utile per consentire il deposito delle memorie integrative dell'art. 171-*ter* c.p.c. <sup>(40)</sup>. Se l'omissione di tale deposito vorrà immaginarsi, essa potrà quindi trovare spazio solo in una lettura elastica della disciplina, ogni qualvolta i giudici del caso concreto ritengano questa fase inutile e dunque da bypassare.

## **8. La conversione del rito in caso di domanda riconvenzionale.**

Merita attenzione il nuovo regime pensato nel caso in cui la domanda riconvenzionale non rientri nell'ambito di applicazione del modello semplificato (questione che rievoca quella già esaminata con riferimento alla conversione in direzione opposta, da ordinario in semplificato, in caso di cumulo oggettivo e risolta nel senso della conversione del rito per tutte le domande: art. 171-*bis* comma 4 c.p.c. <sup>(41)</sup>). Il giudice dispone la conversione e il processo prosegue nelle forme ordinarie, sia che la complessità riguardi entrambe le domande (principale e riconvenzionale), sia che essa sia requisito solo di una delle due, in tutti i casi conservandosi così il *simultaneus processus* («alla prima udienza il

<sup>(40)</sup> Va detto, in effetti, che la situazione non sarebbe molto diversa da quella che si contempla nei giudizi a struttura oppositoria (le opposizioni esecutive, ovvero l'opposizione al decreto ingiuntivo), caratterizzati da una prima fase in cui le parti sono già incontrate, situazione in cui è ora inequivoca la legge nell'ammettere la percorribilità del modello semplificato (art. 281-*decies* ultimo comma c.p.c.).

<sup>(41)</sup> *Retro*, § 4.

giudice se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-*duodecies* [...]»). Ben diverso era il testo originario del corrispondente art. 702-*ter* c.p.c. nel procedimento sommario di cognizione, nel quale se la domanda riconvenzionale non rientrava nell'ambito di applicazione del rito sommario, essa andava dichiarata inammissibile.

La nuova disposizione recepisce, opportunamente, gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 253/2020 <sup>(42)</sup> che aveva posto riparo ad un vizio del procedimento sommario, per l'ingiustificato sbarramento al *simultaneus processus* ogni qualvolta la domanda riconvenzionale non rientrasse nell'ambito di applicazione del rito sommario (ipotesi che secondo il testo di legge avrebbe condotto alla sua inammissibilità). La declaratoria di inammissibilità — immaginata nel testo originario dell'art. 702-*ter* c.p.c. — era evidentemente deplorabile, non solo perché imponeva un limite alla trattazione congiunta delle più cause — nel nome di un *favor* per il modello sommario non più di tanto giustificabile — ma anche perché decretava la chiusura del processo riconvenzionale obbligando il convenuto a riproporre la domanda (con tutte le conseguenze sugli effetti sostanziali e processuali della domanda stessa). La Corte costituzionale aveva sciolto il nodo dichiarando «l'illegittimità costituzionale dell'art. 702-*ter*, secondo comma, ultimo periodo, c.p.c., nella parte in cui non prevede che, qualora con la domanda riconvenzionale sia proposta una causa pregiudiziale a quella oggetto del ricorso principale e la stessa rientri tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice adito possa disporre il mutamento del rito fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.» <sup>(43)</sup>.

Recependo quell'intervento di costituzionalità, oggi l'art. 281-*duodecies* c.p.c. abilita alla prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie anche nel caso di domanda riconvenzionale non ri-

<sup>(42)</sup> Corte cost., 26 novembre 2020, n. 253, in *Foro It.*, 2021, I, 19.

<sup>(43)</sup> Corte cost., 26 novembre 2020, n. 253.

entrante nell'ambito di applicazione del semplificato (con un provvedimento di conversione del rito onnicomprensivo per tutte le domande, quindi, piuttosto che una declaratoria di inammissibilità).

Non basta. Nel fare propria la sentenza di incostituzionalità, l'attuale art. 281-*duodecies* c.p.c. va oltre, ed opportunamente. L'intervento della Consulta si occupa solo del caso in cui tra domanda principale e riconvenzionale vi sia una connessione forte per pregiudizialità, né la portata testuale della sentenza (in una con i limiti propri del sindacato di costituzionalità, in relazione alla rilevanza della questione) ne consentivano l'estensione a tutti i casi di riconvenzionale anche non connessa. In dottrina, il limite è stato notato e non pochi sono stati gli auspici per una lettura estensiva (evidenziando l'opportunità di applicare la medesima soluzione anche alle altre ipotesi di riconvenzionale non connessa (44)). La portata ampia dell'attuale testo normativo supera questi limiti, potendosi estendere la medesima soluzione ai casi di domanda riconvenzionale non connessa.

In sintesi. È indubbio che nella prospettiva della riforma Cartabia giochi un ruolo centrale l'intento promozionale a favore del rito semplificato. Non però ad ogni costo (come invece era accaduto nell'abrogato rito sommario): resta fermo che tra le due opzioni — privilegiare il rito semplificato, ma sacrificando il *simultaneus processus*, ovvero conservare quest'ultimo, anche al prezzo di rinunciare alle modalità semplificate — la novella ha optato per questa seconda prospettiva, evitando non solo la separazione delle cause, ma anche il rischio della declaratoria di inammissibilità per una delle domande connesse.

ABSTRACT: Delle molteplici novità apportate al rito semplificato di cognizione dalla riforma Cartabia (rito che eredita la disciplina dell'abrogato procedimento sommario di cognizione), l'Autrice esamina principalmente la dinamica della conversione, evidenziando come, più che una vera e propria "conversione" (evocativa di un pre-

(44) Come noto, la giurisprudenza ammette estensivamente la riconvenzionale anche nelle cause non connesse ma legate da un collegamento oggettivo, purché non si pongano problemi di competenza (*ex pluribus*, Cass., 15 gennaio 2020, n. 533; Cass., 24 giugno 2006, n. 15271; Cass., 14 gennaio 2005, n. 681).

sunto errore processuale) si dovrebbe parlare di “prosecuzione” dello stesso rito in modalità diverse. L’analisi è condotta alla luce delle novità apportate dal decreto correttivo n. 164/2024, sia nel passaggio da rito ordinario a semplificato, sia, in direzione opposta, nel transito da semplificato in ordinario.

*ABSTRACT: Among the innovations introduced about the simplified cognition procedure (a procedure that inherits the discipline of the summary cognition procedure), the Author examines the dynamics of conversion. She highlights how, rather than a true “conversion” (evocative of a procedural error), we should speak of a “continuation” of the same procedure in different ways. The analysis is conducted in light of the innovations introduced by the d.lgs. n. 164/2024, both in the transition from ordinary to simplified procedure and, in the opposite direction, in the transition from simplified to ordinary.*